



SALERNO 30 APR. 2019

**Ministero dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA

BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE

DI SALERNO E AVELLINO

VIA TASSO, 46 - 84121 SALERNO

Tel. 089 318174 - Fax 089 318120

Via Dalmazia, 22 - 83100 AVELLINO -

TEL. 0825 279111- FAX 0825 24269

e-mail: [sbeap-sa@beniculturali.it](mailto:sbeap-sa@beniculturali.it)

e-mail certificata: [mibac-sbeap-sa@mailcert.beniculturali.it](mailto:mibac-sbeap-sa@mailcert.beniculturali.it)

LETTERA TRASMESSA SOLO TRAMITE E-MAIL  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 6, D.P.R. 445/2000

E ART. 47 COMMI 1 E 2 D.LGS. 82/2005

Al Sindaco del Comune di  
ANGRI (SA)

All'Ufficio Tecnico del Comune di  
ANGRI (SA)

Alla A.R. Industrie Alimentari S.p.A.  
Corso V. Emanuele, 186, 84012  
ANGRI SA

Al Comando Stazione dei Carabinieri di  
ANGRI (SA)

Prot. N. 9954 Allegati.....  
Cl. 3h.01.01/8.1

Risposta al Foglio del.....  
Div..... Sez..... N.....

**OGGETTO: Comune di Angri (SA) – Area ex MCM – Ordinanza di sospensione interinale dei lavori ed avvio del procedimento ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo n. 42/2004 s.m.i.**

- Visto il D.Lvo n. 42/2004 s.m.i.;
- visto quanto previsto nel PUC in merito all'area in oggetto, inserita tra quelle già dichiarate di pubblico interesse e definite *RIA: Comparto di Rigenerazione urbana di progettazioni in atto*;
- considerato che il complesso di edifici del comparto citato è strettamente legato, nella memoria collettiva della comunità di Angri, alla storia dell'attività tessile del territorio salernitano, ed in particolare dell'agro nocerino-sarnese;
- richiamato il fatto che, ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera d) del D. Lgs. citato, *sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: [...] le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose*;
- ritenuto che quanto previsto nel PUC per il comparto ex MCM non offra sufficienti garanzie di salvaguardia di tale testimonianza, prevedendo esplicitamente *la demolizione del grande capannone industriale centrale di non pregevole qualità architettonica oltre che non idoneo al recupero alle nuove funzioni, mentre altri manufatti industriali considerati di pregio storico-architettonico resteranno di proprietà della società "A.R. Industrie Alimentari s.p.a." e saranno quindi esclusi dall'intervento*;
- considerato che come *testimonianza storica della vecchia destinazione industriale dell'area* si prevede di conservare unicamente *la ciminiera dalla particolarissima forma ottagonale, recentemente ristrutturata*, che appare oggettivamente ben poco rispetto alla valenza architettonica delle arcate di una parte della fabbrica, che riecheggiano moduli costruttivi impiegati da Pierluigi Nervi;
- pur comprendendo che il recupero dell'area industriale dismessa dell'ex MCM – data anche la sua estrema vicinanza al centro di Angri – costituisce un'importante occasione di riqualificazione urbana e di miglioramento della dotazione di standard urbanistici (ad esempio per verde pubblico, attrezzature scolastiche e sportive, parcheggi, ecc.), si ritiene che tale obiettivo non possa essere

raggiunto a prezzo del sacrificio di quella parte di testimonianze che rivestono un interesse particolarmente importante sia come esempio della tecnica di costruzione e illuminazione di grandi stabilimenti industriali, sia come riferimento alla memoria dell'attività industriale che in tali manufatti ha avuto luogo per decenni, con ripercussioni sulla vita della comunità di Angri;

- considerato che nell'area non insistono vincoli di tipo paesaggistico, che avrebbero potuto portare all'attenzione di questa Soprintendenza le ipotesi di recupero, per cui al momento non sono noti i dettagli delle previsioni di progetto, né si sa quali siano gli *altri manufatti industriali considerati di pregio storico-architettonico* che verrebbero risparmiati dalle demolizioni;
- considerato altresì che – da notizie riportate dai siti di informazione di pubblico accesso – sarebbero già in corso attività di demolizione della parte di edificato interessata dal RIA.02, corrispondente all'area ex MCM, il che comporterebbe il rischio di perdere per sempre le testimonianze sopra evidenziate;
- richiamato il fatto che questa Soprintendenza è in ogni caso competente anche per gli aspetti di tutela archeologica connessi per legge all'approvazione dei PUA;
- richiamato altresì l'art. 28 del D.Lgs. 42/04, che al comma 2 dispone che *Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13;*

questa Soprintendenza, per quanto sopra esposto, ritenendo che sia indispensabile mantenere inalterato lo stato dei luoghi fino all'esame del progetto approvato per l'area e all'eventuale emissione del provvedimento di cui all'art. 28 del D.L.vo n. 42/2004 s.m.i. al fine di evitare che si producano danni irreversibili ai beni in oggetto, sui quali questo Ufficio valuterà l'opportunità – nei tempi di legge – di apporre un vincolo ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/04

#### ORDINA

**l'immediata sospensione interinale dei lavori di demolizione e/o di compromissione della consistenza attuale degli immobili compresi nel complesso.**

**Il presente provvedimento interinale vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 s.m.i. mirato a consentire la partecipazione anche attraverso la trasmissione di atti, memorie ed osservazioni entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente da parte della ditta.**


A tal fine si comunica che:

- il Responsabile del Procedimento è l'arch. Maddalena Di Lorenzo.
- il presente procedimento si concluderà entro il termine di 45 giorni sempre dalla data di ricezione della presente nota;
- gli aventi diritto potranno prendere visione della documentazione al momento disponibile presso la sede di Salerno della Soprintendenza previo appuntamento con il Funzionario Responsabile.

Il Comune in indirizzo è invitato a segnalare alla scrivente eventuali errori od omissioni nell'individuazione della proprietà interessata all'intervento a farsi nell'area in epigrafe. L'Ufficio Tecnico Comunale è altresì invitato a trasmettere in visione allo scrivente Ufficio una copia completa del progetto relativo all'area in oggetto.

A codesto Comando Stazione dei Carabinieri si chiede di vigilare affinché l'ordinanza di sospensione venga rispettata.

Il Funzionario Responsabile  
Arch. Maddalena Di Lorenzo



IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Francesca Casule

